

della decisione adottata, tra le sentenze più recenti, vedi Cass., 28 ottobre 1994, n. 8922, in *Foro it. Rep.*, 1994, voce *Arbitrato*, n. 132; Cass., 4 ottobre 1994, n. 8043, in questa *Rivista*, 1995, 286; Cass., 9 settembre 1992, n. 10321, *ivi*, 1993, 241; Cass., 1° agosto 1992, n. 9148, in *Giur. it. Rep.*, 1992, voce *Arbitrato*, n. 184; App. Roma, 8 luglio 1991, n. 2294, in questa *Rivista*, 1992, 319.

In dottrina questo orientamento è stato criticato da TARUFFO, *Sui vizi di motivazione del lodo arbitrale*, in questa *Rivista*, 1991, 510 ss.; CECHELLA, *L'arbitrato*, Torino, 1991, 183; PUNZI, *Arbitrato rituale e irrituale*, in *Enc. giur.*, II, Roma, 1988, 31; FAZZALARI, *Arbitrato (teoria generale e diritto processuale civile)*, in *Digesto - disc. priv., sez. civ.*, I, Torino, 1987, 403. Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, App. Roma, 20 luglio 1992, n. 2276, in questa *Rivista*, 1993, 244 e Cass., 25 ottobre 1989, n. 6264, in *Giust. civ. Mass.*, 1989, invece, il lodo arbitrale sarebbe nullo per vizio di motivazione anche nel caso di motivi non del tutto mancanti ma insufficienti o inadeguati.

Infine, è generalmente riconosciuto che l'esposizione sommaria dei motivi sia necessaria anche per le sentenze arbitrali pronunciate secondo equità, così Cass., 22 febbraio 1993, n. 2177, in *Giur. it. Rep.*, 1993, voce *Arbitrato*, n. 139; Cass., 9 settembre 1992, cit.; App. Roma, 24 gennaio 1991, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, 241. In dottrina, BASILICO, *Riflessioni sulla motivazione del lodo arbitrale di equità*, in *Giust. civ.*, 1988, I, 2950; DE STEFANO, *Arbitrato di equità ed impugnazione del lodo per difetto di motivazione*, in *Rass. Avv. Stato*, 1983, I, 341. [A.N.]

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I civile; sentenza 20 settembre 1995, n. 9980; SENSALÉ Pres.: ALTIERI Est.; MOROZZO DELLA ROCCA P.M. (concl. conf.) — S.r.l. Campomarzio Impianti (avv. ti Manfredonia e Bertelli) c. Soc. Lampart Vegypary Gepgyar (avv. ti Zanchini e Camilli).

Lodi arbitrali stranieri - Giudizio di delibazione - Oneri di cui all'art. IV Convenzione di New York 1958 - Natura giuridica - Presupposti processuali - Mancata osservanza - Riproponibilità della domanda - Ammissibilità.

Gli adempimenti previsti dall'art. IV della Convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, costituiscono presupposti processuali del giudizio di delibazione della sentenza arbitrale straniera, anziché condizioni dell'azione; pertanto, l'inosservanza di essi dà luogo ad una pronuncia di improponibilità (o di inammissibilità) della domanda di delibazione e non al suo rigetto nel merito (1).

RIFERIMENTI. — (1) Conforme all'indirizzo giurisprudenziale prevalente: Cass., 12 novembre 1992, n. 12187, in questa *Rivista*, 1993, 221; App. Bari, 19 marzo 1991, *ibidem*, 639; Cass., 26 maggio 1987, n. 4706, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1988, 529; Cass., 12 febbraio 1987, n. 1526, *ibidem*, 515; Cass., 26 maggio 1981, n. 3456, *ivi*, 1982, 355.

Secondo la contrapposta interpretazione, invece, l'onere di produrre l'originale o la copia autentica della scrittura di compromesso e della decisione arbitrale, previsto dall'art. IV della Convenzione di New York del 1958 per ottenere la delibazione del lodo estero, integrerebbe un'attività istruttoria volta a provare l'esistenza della competenza giurisdizionale dell'arbitro straniero. Secondo questa tesi, pertanto, il mancato adempimento di tale onere comporterebbe la mancanza di una delle condizioni richieste dall'art. 797 c.p.c. per l'esperibilità del giudizio di delibazione, le quali costituiscono oggetto di accertamento di merito, con la conseguente formazione di giudicato preclusivo alla riproposizione della medesima domanda. In questo senso, in dottrina, PUNZI, *L'efficacia del lodo arbitrale nelle convenzioni internazionali e nell'ordinamento interno*, in *Riv. dir. proc.*, 1985, 268 ss.; MINOLI, *L'entrata in vigore della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere*, in *Scritti Raselli*, II, Milano, 1971, 1083 ss.; ID., *La nuova Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, 954 ss.; GIANNINI, *La Convenzione di New York 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali*, in *Riv. dir. comm. e del dir. gen. delle obbligazioni*, 1958, I, 370 ss. Nello stesso senso anche alcune pronunce giurisprudenziali: Cass., 19 dicembre 1991, n. 13665, in questa *Rivista*, 1993, 219, con nota adesiva di BOVE, *Sulla produzione della convenzione contenente la clausola compromissoria nel giudizio di delibazione di sentenze arbitrali straniere*; la stessa sentenza offre lo spunto per alcune osservazioni critiche di VANZ, *Domanda di delibazione del lodo arbitrale straniero e sua riproponibilità*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1993, 409 ss.; App. Bari, 21 ottobre 1992, n. 864, in questa *Rivista*, 1993, 637, con nota critica di FUIANO, *Sulla produzione in giudizio in copia e in corso di causa degli atti da allegare in originale alla domanda di delibazione di sentenze straniere*; con tale sentenza, infatti, la Corte ha rigettato, con pronuncia di merito, la domanda di delibazione di una sentenza arbitrale straniera nonostante la parte avesse prodotto le copie semplici dei documenti richiesti al momento della proposizione della stessa e avesse allegato le copie autentiche in corso di causa; sull'argomento vedi anche FRANCHI, *Rifiuto di delibazione di sentenza arbitrale straniera per difetto di autenticazione della copia della convenzione arbitrale*, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, 171 ss.

Tuttavia, a sostegno della tesi sostenuta dalla sentenza in esame si deve osservare che, già prima che la legge n. 25 del 1994 abrogasse l'art. 800 c.p.c., che estendeva le norme sul procedimento di delibazione delle sentenze straniere ai lodi arbitrali stranieri, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che il regime convenzionale, e in particolare la Convenzione di New York del 1958, avesse modificato le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione del lodo straniero originariamente previste dal codice di procedura civile, cosicché il procedimento per riconoscere ed eseguire i lodi stranieri doveva essere soltanto quello risultante dagli artt. III, IV e V della Convenzione di New York. Così PUNZI, *op. cit.*, 326; MIGLIAZZA, *Natura ed efficacia dell'arbitrato internazionale*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1973, 745; MINOLI, *L'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere in Italia*, in *Rass. arbitrato*, 1972, 72 e in giurisprudenza, Cass., 6 agosto 1990, n. 995, in *Riv. arbitrato*, 1991, 289; Cass., 15 marzo 1986, n. 1765, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1986, 708. [A.N.]



Arh.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G.N. 226/92

Composta dagli Ill.mi *09980* Mag. Magistrati:

95
Cron. 20869

- Dott. Antonio SENSALÉ - Presidente -
- " Alberto PIGNATARO - Consigliere -
- " Enrico ALTIERI REL. "
- " M. Rosario MORELLI "
- " Massimo BONOMO "

Rep. *4424*

Ud. 7.4.1995

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richies
del
per dir
il *20*



ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto

X

da

[Redacted], in persona del Presidente
 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma *[Redacted]*
[Redacted], c/o l'avv. *[Redacted]*
 che la rappresenta e difende unitamente all'avv. *[Redacted]*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata *con* studi
al SG. *[Signature]*
per diritti *2000*
il *20-9-95*

IL CANCELLIERE

[Redacted] giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

Y

contro

[Redacted] in persona del
 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
 domiciliata in Roma *[Redacted]*
 l'avv. *[Redacted]* che la rappresenta e

Italy



difende unitamente all'avv. [redacted] giusta
procura speciale per Notaio [redacted] di
[redacted] del 10.1.1992;

- controricorrente -

avverso la sentenza 718/91 della Corte di Appello
di Milano dep. il 7.6.1991;

udita la relazione della causa svolta dal
Consigliere Relatore [redacted] nella pubblica
udienza del giorno 7.4.1995;

udito il P.M., in persona dell' ^{Avvocato} [redacted]
Generale dott. [redacted] che conclude per
l'inammissibilità del ricorso.

29

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 17 giugno 1988 la società' [REDACTED] [REDACTED], con sede in Budapest, esponeva di aver stipulato con la [REDACTED] di Milano un contratto col quale nominava quest'ultima distributrice esclusiva per la vendita in Italia di impianti per l'industria [REDACTED] e che, non avendo la [REDACTED] pagato alcune forniture, per un ammontare di dollari US 182.514, si era reso necessario dare corso all'arbitrato previsto dall'art.12 del contratto. Il collegio arbitrale veniva quindi, come previsto, costituito a Budapest.

Costituitasi in giudizio, la società' convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione degli arbitri, contestando nel merito la pretesa avversaria.

A seguito di parziale pagamento l'attrice riduceva la domanda a dollari 109.647.

Con lodo parziale in data 24 aprile 1987 il Collegio arbitrale condannava la [REDACTED] al pagamento di dollari U.S. 86.849 e agli interessi. Con lodo definitivo in data 14 ottobre 1987 il Collegio respingeva le domande riconvenzionali della convenuta e condannava quest'ultima al pagamento ulteriore di dollari U.S. 44.809, con gl'interessi e la penale prevista per il ritardo.

Affermando che la [REDACTED] non aveva dato esecuzione alle pronunce arbitrali, l'attrice la conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma per ottenere la dichiarazione di efficacia di tali pronunce.

La Corte, con sentenza 22 gennaio - 7 giugno 1991, dichiarava improponibile la domanda, così' motivando:



X

Y

- come eccepito dalla ██████████, la ██████████ non aveva adempiuto all'onere - considerato un presupposto processuale del giudizio di delibazione - di produrre, in originale o in copia autentica, secondo quanto previsto dall'art. IV, comma 1, della Convenzione di New York 10 giugno 1958, della scrittura di compromesso e della decisione arbitrale, il che costituiva causa ostativa alla declaratoria di esecutività, rilevabile anche d'ufficio;

- tale vizio non poteva ritenersi sanato con la successiva produzione degli originali, trattandosi di presupposto processuale; in ogni caso la traduzione del testo originale non presentava i requisiti stabiliti dall'art. IV della Convenzione (traduzione certificata da un traduttore ufficiale o giurato o da un agente diplomatico o consolare). Nessuna prova, infatti, era stata offerta circa la natura pubblica e i poteri certificatori dell'ufficio che aveva provveduto alla traduzione, né che la stessa fosse stata asseverata.

Avverso tale sentenza la ██████████ ha proposto ricorso per cassazione, al quale la ██████████ resiste con controricorso.

Con un unico motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. IV della Convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva con la L. 19 gennaio 1968 n. 62, sostiene che erroneamente la Corte di merito avrebbe fatto conseguire alla mancata produzione in originale o in copia autentica dei lodi l'improponibilità della domanda. L'adempimento in questione, infatti, atterrebbe alla prova della domanda, e la produzione - secondo l'art. IV della Convenzione - deve aver luogo contestualmente alla domanda stessa.



La domanda avrebbe dovuto, quindi, essere respinta nel merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere risolta la questione di inammissibilita' del ricorso per carenza d'interesse, dedotta nel controricorso e dal Procuratore Generale nelle conclusioni orali.

L'eccezione non merita accoglimento: la qualificazione degli adempimenti previsti dall'art. IV della Convenzione di New York come condizione dell'azione, anziche' come presupposti processuali - come ritenuto nella sentenza impugnata - comporterebbe che il difetto degli stessi darebbe luogo ad una pronuncia sul merito, con conseguente formazione del giudicato sulla domanda di deliberazione. E' evidente, quindi, l'interesse giuridico del soggetto, che contrasta la richiesta di riconoscimento, ad ottenere una decisione che precluda la riproposizione dell'istanza in un secondo giudizio.

La tesi sostenuta dalla societa' ricorrente, peraltro, non e' condivisa da questa Corte.

Sulla questione la giurisprudenza di legittimita' non ha dato univoche risposte.

Secondo l'indirizzo maggioritario, seguito da questa Sezione nelle sentenze 26 maggio 1981 n.3456, 12 febbraio 1987 n.1526 e 12 novembre 1992 n.12187, la produzione dell'originale (o di copia autentica) del lodo e del compromesso costituisce un vero e

Italy

Page 6 of 9



proprio presupposto processuale e cioè un adempimento attinente alla stessa possibilità d'introduzione del procedimento deliberativo. Come tale esso deve sussistere al momento dell'introduzione del processo: la sua mancanza, rilevabile d'ufficio, dà luogo a pronuncia d'improponibilità della domanda, ai sensi dell'art.382, secondo comma, cod.proc.civ.

Nella citata sentenza 87 / 1526 tale soluzione viene fatta discendere dalla disciplina speciale del processo di delibazione, quale si ricava dalla lettura congiunta degli articoli IV e V della Convenzione. Infatti, mentre il primo si limita a stabilire che colui il quale chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale straniera deve produrre il lodo e il compromesso, in originale o in copia autentica « en même temps que la demande », l'art.V disciplina una serie di casi, diversi dal mancato adempimento del predetto onere, nei quali « la reconnaissance et l'exécution » possono essere « refusées ».

Il diverso indirizzo è seguito da Sez.I, 19 dicembre 1991 n.13665, nella quale la questione è stata risolta alla stregua delle regole generali dettate dall'art. 797 cod.proc.civ. per il riconoscimento delle sentenze straniere.

Poiché tale norma contempla, al n.1, la competenza giurisdizionale del giudice straniero come requisito per ottenere la delibazione e tale elemento, al pari di tutti quelli indicati nella stessa norma, costituisce condizione dell'azione, e non presupposto processuale, ne consegue che gli adempimenti indicati dall'art.IV della Convenzione di New York non sono altro che un modo per dimostrare l'esistenza della competenza giurisdizionale

ha



degli arbitri e costituiscono, pertanto, elementi da cui dipende la fondatezza della domanda.

La Corte ritiene che tale secondo indirizzo non possa essere condiviso.

I principi dettati dagli articoli 796 e seguenti cod.proc.civ. debbono, infatti, ritenersi derogati dalle norme convenzionali internazionali: nella specie, quelle contenute nella Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con L. 19 gennaio 1968 n.62. Il sistema introdotto dalla Convenzione e', infatti, incompatibile con diverse disposizioni degli articoli 797 e 800 del codice di procedura civile.

E' alla speciale disciplina della Convenzione che occorre, pertanto, far riferimento per risolvere la questione se gli oneri previsti dall'art.IV costituiscano presupposti processuali o condizioni dell'azione e, conseguentemente, se il mancato adempimento degli stessi dia luogo a pronuncia d'improponibilita' (o inammissibilita') della domanda di riconoscimento, ovvero al suo rigetto nel merito.

Il problema della sussunzione di particolari fatti o situazioni nelle categorie dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione non puo' essere risolto alla stregua di criteri astratti.

La dottrina ha costantemente ritenuto, in particolare, che i presupposti processuali possono essere di natura generale (quali la giurisdizione e la competenza) o speciale, per determinati procedimenti.

Per quanto riguarda lo speciale procedimento previsto dalla Convenzione di New York, si e' gia' detto che l'onere di deposito



del lodo e del compromesso e' previsto da apposita norma, la quale lo contempla come requisito formale della domanda di deliberazione, mentre l'indagine sulla fondatezza della domanda deve svolgersi entro i limiti segnati da altra norma (l'art.V), la quale prevede i casi tassativi nei quali il giudice puo' << rifiutare >> il riconoscimento e l'esecuzione.

Da cio' discende che l'adempimento disciplinato dall'art.IV costituisce presupposto processuale o, piu' precisamente, presupposto per l'emanazione di una decisione nel merito, per cui la sentenza che ne ha rilevato il difetto non impedisce una successiva domanda di riconoscimento dello stesso lodo.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
La complessita' della questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi' deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 7 aprile 1995.

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Riccardo Manzoni

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Oggi, 20 SET 1995
Italy
Page 9 of 9

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA